

## **Direttiva FSA concernente i fondi di terzi**

1. L'avvocato prende le disposizioni opportune affinché i valori patrimoniali a lui affidati, anticipi e garanzie esclusi, siano mantenuti separati dal proprio patrimonio.
2. Riservati accordi o istruzioni contrarie tali valori saranno depositati presso una banca avente sede in Svizzera o presso analogo istituto sottoposto al controllo della pubblica autorità, in modo che venga evitata ogni possibilità di compensazione da parte del depositario.  
L'avvocato deve, in ogni momento se così richiesto, rendere conto al cliente (o ai clienti) sui beni affidatigli.
3. I valori devono essere disponibili a vista e resi su semplice domanda del mandante oppure alle condizioni da questi stabilite.  
Se il credito dell'avvocato per onorari e spese fosse contestato, l'avvocato ha diritto di ritenere valori sino a concorrenza della propria pretesa.
4. L'avvocato prende le disposizioni necessarie affinché, in caso di sua morte o di qualsivoglia altro impedimento, siano salvaguardati gli interessi dei clienti, in particolare che la restituzione degli averi affidati e un rendiconto possano intervenire senza indugi.

Decisione del 8 giugno 1990 del Consiglio